

ARTICOLO 24 - Il Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente della Camera di Commercio è eletto dal Consiglio con le modalità e le maggioranze prescritte dalla legge e dal presente Statuto.
2. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio, ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi del Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli organi comunitari e internazionali.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l'ordine del giorno e, in caso di urgenza, provvede agli atti di competenza della Giunta non sottoposti al regime della vigilanza. I provvedimenti così adottati sono sottoposti alla Giunta nella prima riunione utile, per la ratifica.
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni e per la sfera di propria competenza, il Presidente adotta ogni iniziativa utile per il conseguimento degli scopi e degli obiettivi istituzionali e per la realizzazione dei programmi e dei progetti di attività della Camera di Commercio, ivi compreso, per problematiche o attività che richiedano l'apporto di professionalità esterne, il conferimento di incarichi a consulenti legali ed esperti, persone fisiche, giuridiche, organismi ed enti pubblici e privati dotati di adeguate competenze.
5. Il Presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del Consiglio camerale e può essere rieletto per due sole volte.